AS762 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Roma, 4 ottobre 2010

Presidente del Senato
Presidente della Camera
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidente della Provincia di Varese
Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende richiamare l'attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle disposizioni contenute nella normativa nazionale di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante *"Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"* ed al regolamento della Provincia di Varese del 17 dicembre 1998 in materia di autorizzazione e vigilanza delle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Per quanto concerne l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto[1], si evidenzia, in via preliminare, che essa deve essere valutata alla luce dei principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nella Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva servizi), recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59[2], in cui si prevede (art. 10, comma 1, D.Lgs. cit.) che "*l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie*".

In particolare, la normativa in questione (art. 14 D.Lgs. cit.) stabilisce espressamente che "*regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale*", comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

L'art. 8 del Decreto Legislativo n. 59/10 chiarisce in proposito che per "*motivi imperativi di interesse generale*" si intendono "*ragioni di pubblico interesse*", tra le quali "*l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori*", nonché "*la tutela dei consumatori […], l'equità delle transazioni commerciali, la lotta*

[1] L'art. 1 della legge n. 264/91 definisce l'attività in questione "*lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti […] relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato*".

alla frode, la tutela dell'ambiente […], la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale"[3].

Le disposizioni relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel prevedere che l'esercizio di tale attività debba essere sottoposto alla preventiva autorizzazione provinciale, "*sentiti i comuni*"[4], non esplicitano tuttavia alcun "*motivo imperativo di interesse generale*" che possa legittimare il ricorso al citato titolo autorizzatorio.

Peraltro, la suindicata autorizzazione non è "*richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea*"[5], in tal guisa determinando anche un'ingiustificata discriminazione in danno degli operatori economici nazionali.

Pertanto, non può non rilevarsi che le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264 in materia di attività di consulenza automobilistica non appaiono conformi alle finalità della c.d. Direttiva servizi, così come recepita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, consistenti nel "*garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale*" (art. 1, comma 2, D.Lgs. cit.).

Riguardo all'attività delle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come regolamentata dalla citata normativa nazionale, l'Autorità è comunque già intervenuta ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90 con delle specifiche segnalazioni[6], con riguardo alla natura ingiustificata delle restrizioni allo svolgimento della citata attività.

In tali occasioni, l'Autorità, al fine di poter favorire un funzionamento del settore maggiormente ispirato ai principi della concorrenza, aveva già auspicato l'eliminazione delle disposizioni volte a determinare il numero massimo di operatori del settore, oltre che quelle volte ad una determinazione amministrativa delle tariffe da questi applicate; al contempo, l'Autorità aveva anche evidenziato che le modalità regolamentative di accesso all'attività non dovessero prevedere ingiustificati vincoli autorizzatori all'accesso all'attività stessa, quale (art. 5) il superamento di un esame di idoneità condotto da commissioni istituite su base regionale nelle quali hanno un peso rilevante "*rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative*".

In relazione alla normativa riguardante l'attività delle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si rileva che la relativa legge nazionale non risulta né abrogata né modificata, presentando tuttora le disposizioni restrittive evidenziate dall'Autorità nelle richiamate segnalazioni.

---

[2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 94, del 23 aprile 2010.

[3] Cfr. art. 8, comma 1, lettera *h)*, del D.Lgs. cit..

[4] Cfr., al riguardo, gli artt. 2 e 3 della legge n. 264/91.

[5] Art. 3, comma 4-*bis*, legge cit.. A tal riguardo, si rileva che anche la citata norma nazionale, nello specificare che tale autorizzazione non è richiesta per l'esercente di altro Stato membro che fornisca solo "*occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni*" di cui trattasi, non rispetta pienamente quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera *d)*, del Decreto Legislativo n. 59/10, che prevede piene "*condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento*".

[6] Cfr., in proposito, le segnalazioni AS17 del 4 ottobre 1993, in Boll. AGCM n. 29/93, AS104 del 30 ottobre 1997, in Boll. AGCM n. 43/97 e, da ultimo, AS552 del 1° luglio 2009, in Boll. AGCM n. 28/09.

Tali disposizioni sono state pressoché integralmente riportate anche nel regolamento della Provincia di Varese del 17 dicembre 1998, il quale, peraltro, contiene alcune previsioni ulteriormente restrittive rispetto a quella nazionale.
Per quanto concerne la programmazione numerica delle autorizzazioni (art. 3 reg. cit.) e la previsione di tariffe minime e massime (art. 17 reg. cit.), non si può che ribadire quanto già precedentemente rilevato da questa Autorità nella segnalazione AS17 del 4 ottobre 1993 ed in quelle presentate successivamente, alle quali, a tal fine, si fa esplicito rinvio[7].
In merito, infine, alle disposizioni in base alle quali i locali degli studi di consulenza debbano possedere gli specifici requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettere *a)* e *b*), dell'art. 15 del citato regolamento ("*Locali*"), si evidenzia che la necessità di tali requisiti costituisce un ostacolo all'accesso all'attività delle agenzie di consulenza privo di alcuna giustificazione, tale da limitarne l'effettivo svolgimento anche da parte di qualificati professionisti. Nessuna delle citate previsioni, infatti, appare di per sé costituire garanzia che l'attività in questione sia prestata offrendo servizi qualitativamente adeguati.
L'Autorità, pertanto, nel ribadire quanto già evidenziato nelle proprie precedenti segnalazioni in materia, auspica che le considerazioni sopra svolte favoriscano una revisione delle citate disposizioni anche alla luce della inderogabile necessità di provvedere ad un rapido adeguamento del quadro normativo nazionale e locale ai principi di liberalizzazione contenuti nella Direttiva servizi e già recepiti con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati

[7] Cfr., al riguardo, nota 6.